



UpB

ufficio
parlamentare
di bilancio

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

(Adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
"Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,
sesto comma, della Costituzione")

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)	3
ARTICOLO 2 (PRINCIPI GENERALI)	3
CAPO II – CONSIGLIO	4
ARTICOLO 3 (INSEDIAMENTO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI)	4
ARTICOLO 4 (PRESIDENTE)	4
ARTICOLO 5 (CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO)	5
ARTICOLO 6 (COMPETENZE)	5
ARTICOLO 7 (RIUNIONI E DELIBERAZIONI)	6
ARTICOLO 8 (VERBALI DELLE RIUNIONI)	6
ARTICOLO 9 (TRASPARENZA E COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO)	7
ARTICOLO 10 (COMITATO SCIENTIFICO)	7
CAPO III – STRUTTURA	7
ARTICOLO 11 (FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE)	7
ARTICOLO 12 (DIRETTORE GENERALE)	8
ARTICOLO 13 (STRUTTURA)	8
ARTICOLO 14 (DIRETTORI DEI SERVIZI)	9
ARTICOLO 15 (COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI)	10

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 ***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “Legge”, la legge 24 dicembre 2012, n. 243; recante “Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;
 - b) per “Ufficio”, l’Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall’articolo 16 della Legge;
 - c) per “Consiglio”, il Consiglio dell’Ufficio, composto dal Presidente e da due altri membri;
 - d) per “Presidente”, il Presidente del Consiglio;
 - e) per “Componenti”, il Presidente e gli altri membri del Consiglio;
 - f) per “Struttura”, il complesso delle unità organizzative dell’Ufficio;
 - g) per “Programma”, il Programma annuale delle attività dell’Ufficio di cui all’articolo 18, comma 4, della Legge.

Articolo 2 ***(Principi generali)***

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio e i flussi procedurali e comunicativi tra il Consiglio e la Struttura sono improntati ai principi della flessibilità e della semplificazione.
2. Il Direttore generale assicura che le funzioni di direzione, coordinamento e programmazione vengano esercitate in coerenza con i principi di cui al comma 1.

CAPO II Consiglio

Articolo 3 (Insediamento, dimissioni e sostituzioni dei Componenti)

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge. I Componenti dichiarano inoltre le attività di natura scientifica che continueranno a svolgere in quanto di carattere gratuito e temporaneo e non interferenti con l'esercizio dei compiti istituzionali.
2. Ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a 20 giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non risulti cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.
3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio, il quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.
4. Alle riunioni del Consiglio nelle quali si adottano le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 non partecipa l'interessato.
5. I Componenti del Consiglio dichiarano formalmente le cause di incompatibilità di cui al comma 1 intervenute nel corso del mandato. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
6. In caso di dimissioni di un Componente per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.

Articolo 4 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ufficio, convoca il Consiglio, ne stabilisce

l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.
3. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.
4. Il Presidente nomina il Direttore generale della Struttura ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

Articolo 5 **(Convocazione e ordine del giorno)**

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede dell'Ufficio.
2. L'ordine del giorno stabilisce gli argomenti oggetto delle riunioni e viene diramato, salvo i casi di motivata urgenza, entro il secondo giorno antecedente alla riunione. Ciascun Componente può chiedere al Presidente l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio è convocato entro 15 giorni e gli argomenti indicati dal Componente sono iscritti all'ordine del giorno. All'inizio della seduta, il Consiglio, all'unanimità, può integrare l'ordine del giorno.

Articolo 6 **(Competenze)**

1. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi ed esercita il controllo dell'attività dell'Ufficio.
2. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, definisce il Programma, le priorità e gli obiettivi e adotta direttive per l'azione dell'Ufficio.
3. Il Consiglio individua strumenti per il controllo dell'attività e la verifica della realizzazione del Programma e degli obiettivi definiti ai sensi del comma 1.
4. Il Consiglio approva le analisi, le verifiche e le valutazioni predisposte dalla Struttura.
5. Il Consiglio adotta i provvedimenti di competenza ai sensi del presente regolamento, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale.

6. Il Consiglio adotta i regolamenti e le successive modifiche ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della Legge.

Articolo 7 **(Riunioni e deliberazioni)**

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente e di un altro Componente, ovvero di due Componenti. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche attraverso strumenti telematici.
2. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni ne informano tempestivamente il Presidente.
3. Salvo che non sia altrimenti disposto dal Consiglio, il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, assiste alle riunioni un suo delegato. Il Consiglio può invitare a partecipare alle riunioni personale della Struttura.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Articolo 8 **(Verbali delle riunioni)**

1. Il Direttore generale cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale risultano l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, gli elementi essenziali della discussione svolta sui singoli argomenti e le deliberazioni assunte dal Consiglio. Quando il Consiglio stabilisce che il Direttore generale non partecipi alle riunioni, il verbale è redatto dal Componente più giovane per età.
2. Il verbale di ciascuna riunione è trasmesso, anche in via telematica, dal Direttore generale ai Componenti di norma due giorni prima della successiva riunione ai fini dell'approvazione. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Direttore generale e dal Presidente, sono conservati a cura del Direttore generale.

Articolo 9
(Trasparenza e comunicazione con l'esterno)

1. L'attività dell'Ufficio è informata ai principi di trasparenza e di pubblicità. Sul sito istituzionale dell'Ufficio sono pubblicate le delibere adottate dal Consiglio.
2. In un'apposita sezione del sito sono pubblicate le analisi, le verifiche e le valutazioni approvate dal Consiglio nonché le metodologie e le basi informative utilizzate.
3. Il Presidente, di norma, intrattiene i rapporti con i mezzi di informazione e partecipa ad eventi pubblici al fine di illustrare i compiti dell'Ufficio e le deliberazioni assunte dal Consiglio. Tali attività, previo assenso del Presidente, possono essere svolte dagli altri Componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio può nominare un portavoce, anche con funzioni di addetto stampa, al fine di promuovere la comunicazione all'esterno dell'attività dell'Ufficio e di curare i rapporti con gli organi di informazione. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati con apposita delibera consiliare¹.

Articolo 10
(Comitato scientifico)

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della Legge, un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.

CAPO III
Struttura

Articolo 11
(Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione)

1. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi ed esercita il controllo dell'attività dell'Ufficio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6.

¹ Comma inserito con delibera 11 del 1° agosto 2016.

2. Il Direttore generale coordina l'attività della Struttura in attuazione degli indirizzi del Consiglio e in conformità con il disposto dell'articolo 2.
3. L'attività amministrativa e la gestione competono al Direttore generale che ne risponde al Consiglio.

Articolo 12 **(Direttore generale)**

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente tra soggetti con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica nell'ambito del personale selezionato con le modalità di cui all'art. 17, comma 2, della Legge.
2. Il Direttore generale sovrintende al funzionamento della Struttura, al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Consiglio. Supporta e coadiuva i Componenti nello svolgimento delle loro attribuzioni.
3. In particolare, il Direttore generale:
 - a) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio ai sensi degli articoli 7 e 8;
 - c) fatta salva la facoltà di delega a un esperto senior, cura l'amministrazione e la gestione delle risorse umane della Struttura e vigila sul rispetto delle normative in materia di personale;
 - d) fatta salva la facoltà di delega a un esperto senior, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria e provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Ufficio.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono svolte da un componente dell'Ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, da lui designato ovvero indicato dal Consiglio.
5. L'incarico di Direttore generale può essere revocato dal Presidente, sentito il Consiglio, per gravi ragioni.

Articolo 13 **(Struttura)**

1. La Struttura è composta dall'Ufficio del Direttore generale e da tre unità organizzative di primo livello denominate Servizi.

2. L'Ufficio del Direttore generale supporta il Direttore generale, che lo dirige, nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 11 e 12.
3. Il Servizio analisi macroeconomica, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, predispone analisi, verifiche e valutazioni relative a:
 - a) quadro macroeconomico e relative previsioni;
 - b) calcolo del prodotto potenziale ai fini della correzione dei saldi di bilancio;
 - c) impatto macroeconomico dei più rilevanti provvedimenti di finanza pubblica.
4. Il Servizio finanza pubblica, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, predispone analisi, verifiche e valutazioni relative a:
 - a) previsioni di finanza pubblica, anche per sottosettore, e monitoraggio periodico degli andamenti effettivi in corso d'anno;
 - b) dinamica e sostenibilità del debito pubblico;
 - c) rispetto delle regole di bilancio;
 - d) trasparenza dei bilanci pubblici.
5. Il Servizio analisi settoriali, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, predispone analisi, verifiche e valutazioni relative a:
 - a) fonti di entrata e settori di spesa secondo la classificazione economica e funzionale;
 - b) rapporti finanziari tra livelli di governo;
 - c) sostenibilità di programmi di spesa nel medio e lungo periodo.
6. I Servizi svolgono le attività di cui al presente articolo in stretta collaborazione tra loro e condividendo informazioni e competenze.
7. Su proposta del Direttore generale, con deliberazione del Consiglio sono disciplinate l'articolazione in unità di secondo livello e la dotazione organica delle unità organizzative di primo livello.

Articolo 14
(Direttori dei Servizi)

1. Gli incarichi di direzione dei Servizi sono attribuiti dal Consiglio su proposta del Presidente. Gli incarichi hanno una durata non superiore a tre anni, possono essere revocati per gravi motivi e sono rinnovabili.

2. I direttori dei Servizi sono responsabili del funzionamento dell'unità organizzativa a cui sono preposti, della quale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, programmano, dirigono e controllano l'attività.

Articolo 15
(Collaborazioni istituzionali)

1. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Struttura corrisponde e collabora con le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con le altre amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici.
2. Al fine di assicurarne la trasparenza a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Ufficio, l'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Struttura sulla base degli indirizzi del Consiglio ed è coordinata dal Direttore generale.
3. Il Direttore generale, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, della Legge, promuove le opportune intese con le amministrazioni e gli enti interessati per l'accesso alle banche dati in materia di economia e finanza pubblica.(*)

(*) L'art. 16 è stato soppresso con delibera 8 del 18 aprile 2019.